

Provincia di Biella

Rinnovo con variante di concessione di derivazione d'acqua, a scopo Civile, da n. 2 sorgenti in Comune di Callabiana, assentito a "Exmill Società a Responsabilità Limitata" con D.D. n° 410 del 15 marzo 2023. PRAT. CALLABIANA7

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 410 del 15.03.2023

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta Exmill S.r.l., con sede in Piazza Carlo Felice n. 7 – 10123 Torino - (C.F. 11810160017);
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i, sottoscritto il 17.11.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, che sostituisce il precedente disciplinare Rep. n° 1.734, approvato con D.D. n° 3.685 del 17.10.2006 e che costituisce parte integrante della presente determinazione, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di assentire il rinnovo, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento ed il subingresso nella titolarità della concessione d'uso d'acqua pubblica relativa alla derivazione sita presso la sede operativa in Frazione Pianezze - 13821 Callabiana (BI), identificata come pratica provinciale CALLABIANA7;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità, che è il GWB-CRN "Cristallino Indifferenziato Nord";
all'art. 1: il prelievo di una quantità pari a 1.522 m³ annui d'acqua pubblica, pari a un prelievo medio e massimo di 0,05 l/s, tramite 2 sorgenti in Comune di Callabiana, ubicate catastalmente al foglio 509 mappale 3 e al foglio 14 - mappale 64;
all'art. 2: l'uso "Civile (antincendio)";
all'art. 10: la durata della concessione, che è di 30 anni, a partire dal 30.06.2022, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.275 di Rep. del 17 novembre 2022

Art. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, di beni pubblici e/o per azioni di pubblico interesse chiaramente identificabile.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del F. Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano STEVANIN